

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZ. LAVORO**

Ricorso ex art. 414 e ss. e istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

La sig.ra FERRATI SONIA nata a FIGLINE VALDARNO IL 09.12.1979 RESIDENTE IN Castelfranco – Pian di Scò C.F. FRRSNO79T49D583E, rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, con studio in S. Stefano di Camastra alla via F. Riso n. 9, **C.F. FRNSTN77D55I199A**, fax. N. 0921337557, p.e.c. *santinafranco@avvocatimistretta.it*, in forza di procura in atti allegata

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in pers. del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588) - domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella I FASCIA delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, (classe di concorso EEE scuola elementare e AAA scuola infanzia e graduatorie incrociate per il sostegno, valide per il biennio 2022/2024.

PREMESSA

La sig.ra Ferrati Sonia, essendo in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti risulta regolarmente inserita nelle graduatorie di prima fascia delle GPS della provincia di Messina, Classe di concorso EEEE SCUOLA ELEMENTARE dove occupa la posizione n. 26 con punteggio pari a 168, nonché nella graduatoria incrociate per il sostegno.

Purtroppo ad oggi, nonostante l'Ambito territoriale di Messina sia già arrivato all'ottavo turno di nomine, giusta pubblicazione dei relativi bollettini che si allegano in atti, la ricorrente non ha ancora ricevuto alcun incarico di supplenza, nonostante l'ottima posizione in graduatoria, il corposo punteggio di cui è in possesso e, nonostante, la sussistenza di posti disponibili nelle sedi indicate tra le preferenze espresse in domanda che, però, sono state ingiustamente attribuite a numerosi soggetti con minore punteggio rispetto a quello riconosciuto alla ricorrente e occupanti posizioni più basse in graduatoria rispetto alla stessa.



A conferma di quanto appena evidenziato, si allegano in atti i bollettini dei vari turni di nomine susseguite, da cui emerge in modo incontrovertibile che la ricorrente è stata illegittimamente pretermessa nell'attribuzione degli incarichi rispetto a docenti aventi punteggio inferiore. Si vedano all'uopo le seguenti posizioni: nel quarto turno di nomine del 25.10.2022 e nel quinto turno di nomine del 07.11.2022 BRUNO TIONDARA MARIA LUISA, GPS prima fascia pos. 1349 p. 18, SANNA VITO DOMENICO, GPS prima fascia, pos. 1583 punti 14, e SALPIETRO VINCENZA, GPS prima fascia, pos. 562, punti 58, senza alcuna precedenza di legge né appartenenza a categorie speciali, sono stati assunti presso l'Istituto comprensivo, scuola primaria, posto comune, di S. Stefano di Camastra, prima sede indicata tra le preferenze in domanda dalla ricorrente che, si ribadisce, occupava la posizione n. 29 delle GPS prima fascia, con punti 161.

Si veda anche la posizione della docente IANNELLO KATIA, GPS prima fascia posizione 1207 punti 22 assegnata a Mistretta e FIDECARO MARIA GABRIELLA, GPS prima fascia, pos. 613 punti 57, assegnata a Tusa, entrambe sedi indicate dalla ricorrente tra le preferenze espresse in domanda.

Quelli sopra indicati sono solo alcuni dei numerosi conferimenti di incarichi a docenti con posizione successiva e punteggio inferiore a quello della ricorrente, che potranno essere verificati nei bollettini di nomine, che si allegano in atti, sia in relazione ai posti comuni, che in relazione ai posti di sostegno. Rispetto a questi ultimi, si evidenzia che numerosi sono stati gli incarichi conferiti da graduatorie incrociate a docenti con punteggio inferiore a quello della stessa, per cui è conseguenziale eccepire, fondatamente, che la sig.ra Ferrati Sonia sia stata illegittimamente ed ingiustamente pretermessa nel conferimento degli incarichi per un errore del sistema informatico, che certamente non ha tenuto conto del principio Costituzionale del merito che, nell'ambito di una procedura avente forma concorsuale, in quanto basata sullo scorrimento di una graduatoria, deve essere necessariamente rispettato, a garanzia del buon andamento ed imparzialità che deve caratterizzare l'operato della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Cost.

Tra l'altro, nell'ipotesi di specie, la ricorrente non ha mai rifiutato alcun incarico, perché nessuna proposta è stata alla stessa formulata nonostante, con il punteggio e la posizione ricoperta in graduatoria, certamente avrebbe potuto ambire addirittura al conferimento di incarichi certamente già a partire dal secondo turno di nomine, in cui, se non fosse stata scavalcata avrebbe ottenuto l'incarico da graduatorie incrociate sostegno nella prima sede indicata in domanda, cioè presso l'I.C. scuola dell'infanzia di S. Stefano di Camastra (si veda bollettino secondo turno nomine).

Vieppiù, il fatto che l'attribuzione degli incarichi sia affidata ad una procedura informatizzata di certo non esonera la P.A. dall'effettuare il necessario controllo volto alla verifica di logicità e legittimità degli esiti della procedura, cosa che non risulta nell'ipotesi di specie, ed infatti, la



ricorrente, nonostante abbia informalmente richiesto, contattando l'ufficio addetto, le motivazioni dell'essere stata scavalcata in graduatoria, la risposta non è stata chiara ed è stata demandata al fatto che il sistema informatico, a chiusura di ogni ciclo di nomine, andrebbe avanti nella graduatoria nei cicli successivi, ritenendo arbitrariamente rinunciatari ed escludendoli così anche dai successivi turni di nomina, i soggetti che partecipano ad un dato turno di nomine e non ricevono l'incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata.

Evidentemente, se questo è il criterio utilizzato nel conferimento degli incarichi, tra l'altro non esplicitato nei vari decreti di nomina, è evidente che deve considerarsi certamente illegittimo, illogico e foriero di pregiudizio del principio del merito, oltre che del principio di imparzialità e buon andamento della P.A, nel momento in cui, come è avvenuto nell'ipotesi di specie, vengano assegnati - nei turni di nomina successivi - i posti esistenti nelle sedi indicate tra le preferenze dalla ricorrente, a docenti con punteggio inferiore e posizione deteriore in graduatoria, con il rischio di alterare ingiustamente l'ordine della graduatoria per gli anni successivi, con compromissione ingiustificata ed illegittima delle opportunità lavorative della ricorrente.

Sul punto una recente ordinanza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 5211 del 07/12/22 ha dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione limitatamente all'operare senza considerare il punteggio come elemento essenziale, affermando che “ *È provato che il ricorrente è inserito per la classe ***, nella posizione ... con punteggio ... e per la classe ADSS, nella posizione ... con punteggio ... , mentre all'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie GPS e GPI sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento. È allora palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.*”.

Si veda anche Tribunale di Frosinone, ordinanza n. 2813 del 11.02.2022 in cui si afferma testualmente che “ *L'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente deve presumersi - almeno nell'ottica della sommaria delibazione propria del presente giudizio cautelare e in mancanza di elementi deponenti in senso contrario, non forniti dal Ministero convenuto, rimasto contumace - che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo. Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i*



candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima, laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020). La circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, come si evince dall'art.8, quarto comma, della citata O.M. n. 60/2020, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto la sua nelle GPS. Si osservi che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn.2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020). Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente, nella specie - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”

Non può revocarsi in dubbio che dall'illegittima estromissione della ricorrente deriva in capo alla stessa un danno economico pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire e che non sono state percepite dalla stessa a partire dal secondo turno di nomine del 27.09.2022, nonché un danno alla professionalità, per cui la stessa ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio intero pari a 12 punti a cui avrebbe avuto diritto se l'incarico di supplenza le fosse stato conferito regolarmente.

DOMANDA CAUTELARE

La ricorrente si trova costretta ad avanzare domanda in via d'urgenza in considerazione della sussistenza dei presupposti di legge.

Quanto al fumus boni iuris lo stesso deve ritenersi sussistente nell'ipotesi di specie per quanto sopra ampiamente argomentato e a cui si rimanda.

Per quanto invece attiene al presupposto del periculum in mora, non può revocarsi in dubbio, che dall'illegittima pretermissione della ricorrente nel conferimento degli incarichi di supplenza deriva alla stessa un danno grave ed irreparabile per il quale bisogna intervenire in via d'urgenza, anche perché è evidente che la definizione del merito del giudizio è plausibile intervenga quando già l'anno scolastico sarà concluso ed il diritto della stessa non sarà più suscettibile di tutela in concreto.



Infatti, la sig.ra Ferrati subisce, intanto, un gravissimo danno economico, commisurato alla perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto percepire ove le fosse stato conferito l'incarico regolarmente e che determina per la stessa un grave pregiudizio, considerando che la sig.ra Ferrati è attualmente disoccupata e quindi è venuto a mancare alla stessa ed alla di lei famiglia (comprendente anche due figli minori) la fonte di reddito essenziale al sostentamento ed al soddisfacimento dei bisogni di vita primari.

Non meno rilevante è il danno alla professionalità che subisce la ricorrente, poiché se le fosse stato regolarmente conferito l'incarico, la stessa certamente avrebbe maturato il punteggio di 12 punti, che le avrebbero consentito di migliorare la propria posizione in graduatoria mentre, oggi, al contrario, non solo non può maturare alcun punteggio, ma con certezza, verrà scavalcata da soggetti fino ad oggi con punteggio inferiore alla stessa, che avendo ricevuto l'incarico annuale, possono integrare il proprio punteggio, con ovvie ripercussioni sull'ordine della graduatoria che verrà certamente sovvertito ingiustamente.

Sempre il tribunale di Frosinone nell'ordinanza sopra richiamata, in tema di periculum in mora in ipotesi analoga afferma che “ *Sussiste anche il requisito del periculum in mora, considerato che alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di sua inoccupazione – il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.*”

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

IN VIA CAUTELARE

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS prima fascia sostegno incrociate, scuola infanzia e GPS prima fascia sostegno incrociate e posto comune scuola elementare, nella prima sede indicata in domanda o in via subordinata nelle altre sedi indicate tra le preferenze, con decorrenza dal quarto turno di nomine.

CONSEGUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di adottare i provvedimenti idonei a rendere effettivo il suddetto diritto.

NEL MERITO:

confermare l'auspicata ordinanza cautelare di accoglimento e quindi:



RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS prima fascia sostegno, scuola infanzia e GPS prima fascia sostegno e posto comune scuola elementare, nella prima sede indicata in domanda o in via subordinata nelle altre sedi indicate tra le preferenze, con decorrenza dal quarto turno di nomine.

RITENERE E DICHIARARE la sussistenza del danno in capo alla ricorrente ed il conseguente diritto della stessa al risarcimento da quantificarsi nelle retribuzioni che non ha potuto percepire, comprese di tredicesima mensilità, oltre interessi fino al soddisfo, o in quella misura che l'ill.mo giudice riterrà dovuta, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle somme corrispondenti.

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio pieno pari a 12 punti, che avrebbe maturato se non fosse stata ingiustamente scavalcata in graduatoria con conseguente condanna della P.A. ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivo il suddetto diritto.

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei controinteressati - costituiti dai docenti di tutti i docenti iscritti nella I fasce delle GPS scuola Infanzia e primaria e relative GPS incrociate sostegno, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata;

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ed il contributo unificato non è dovuto in quanto sussistono in capo alla ricorrente le condizioni di reddito previste dalla normativa vigente.



Salvisjuribus.

SI ALLEGANO:

DOMANDA GPS 2022

DOMANDA SCELTA SEDI

GPS SCUOLA PRIMARIA MESSINA

GPS INCROCIATE SOSTEGNO

N. 8 BOLLETTINI TURNI DI NOMINE E DECRETI DI PUBBLICAZIONE

O.M. 112/2022

S. Stefano di Camastra, 09.01.2022

Avv. Santina Franco

